

LA RESPONSABILITA' PER LE IMPRESE

Avv. Giorgia Andreis

Studio Avvocato Andreis e Associati

Torino - Milano

REG. CE 178/02

**PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE E OBBLIGHI CHE
ANCHE GLI OPERATORI ITALIANI SONO CHIAMATI A RISPETTARE E
AD APPLICARE
PER GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE DEL CONSUMATORE**

Principali definizioni:

Art. 14: Requisiti di sicurezza degli alimenti

→ **Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.**

**Gli alimenti sono considerati a rischio se:
sono dannosi per la salute;
sono inadatti al consumo umano.**

In particolare

7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.

8. Il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporne il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, l'alimento è a rischio.

OBBLIGHI DEGLI OSA

ART. 17

Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.

(ART. 18 RINTRACCIABILITÀ)

ART. 19 RITIRO, RICHIAMO E AVVISO ALLA AC

ART. 19

Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti.

Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi al consumatore finale e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un prodotto alimentare.

Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.

SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'ART. 19 REG. CE 178/02

D. LGS. 190/06

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non è conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, avendo attivato la procedura di ritiro di cui al comma 1 non ne informano contestualmente l'autorità competente, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali non forniscono alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.

REG. UE 625/17 SUI CONTROLLI UFFICIALI

**Azioni di controllo e verifica degli OSA
→ loro dovere di collaborazione e di condivisioni di
informazioni**

**Misure che le AC possono imporre sia in casi di sospetta non
conformità che in caso di accertata non conformità**

ART. 137

Le Autorità competenti danno la priorità alle azioni da adottare per eliminare o contenere i rischi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente.

In caso di sospetta non conformità, le autorità competenti svolgono un'indagine per confermare o eliminare tale sospetto.

Se necessario, le azioni intraprese ai sensi del paragrafo 2 comprendono:

- a) un'intensificazione dei controlli ufficiali su animali, merci e operatori per un periodo di tempo opportuno;**
- b) il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso.**

BLOCCO UFFICIALE

Procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti.

ART. 138

AZIONI IN CASO DI ACCERTATA NON CONFORMITA'

Le autorità intraprendono ogni azione necessaria a determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell'operatore; e adottano le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi.

Misure non solo sanzionatorie

Elenco dei provvedimenti che le autorità pongono in essere per assicurare la conformità alla normativa, fra cui:

...

- dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori;**
- dispongono che l'operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;**
- dispongono che determinate attività dell'operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali più numerosi o sistematici;**

dispongono il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti;

dispongono l'isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali;

dispongono la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato e, se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza;

Le Autorità competenti trasmettono all'operatore interessato o a un suo rappresentante:

- a) notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o il provvedimento da adottare a norma dei par. 1 e 2, unitamente alle relative motivazioni; e**
- b) informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso.**

PROCEDURA DI ALLERTA

CONFERENZA STATO REGIONI:

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA SU ALIMENTI, MANGIMI E MOCA

5 MAGGIO 2021

La questione Ossido di Etilene

Allerta

Ritiro e Richiamo

Diversi scambi e richiesta fra operatori

Ricorsi davanti alla la Giustizia amministrativa (2021)

e una Procura della Repubblica ha ipotizzato a carico degli OSA che avevano usato il sesamo nei loro prodotti, il reato di cui all'art. 442 c.p., che punisce chi «detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica».

REATI E RESPONSABILITA' PENALE

Le contraffazioni alimentari

Contraffazioni sanitarie che consistono nel rendere le sostanze alimentari diverse da quelle originarie, potendo attentare o ledere la salute del consumatore;

Contraffazioni commerciali che ledono la buona fede del consumatore e la lealtà degli scambi commerciali.

Definizioni

Contraffazione

E' da intendere come creazione di un alimento nuovo, non genuino, in quanto composto di sostanze in tutto o in parte diverse per qualità o quantità da quelle che normalmente concorrono a formarlo.

Alterazione

Una sostanza è “alterata” quando diviene “altra” da se stessa per un fenomeno di spontanea degenerazione, la cui origine può essere dovuta all'azione di agenti fisici ovvero chimici (v. Cass. pen., sez. III, n.18098/2012). Comunque, non derivante dall'attività antropica.

Adulterazione (o corruzione o sofisticazione)
**La modificazione della composizione naturale o normale di una
sostanza alimentare ad opera dell'uomo.**

**In questo senso, si esige una condotta diretta e volontaria dell'uomo
atta a determinare modifiche alla composizione chimica o delle
caratteristiche delle sostanze alimentari, con esclusione di processi
modificativi di carattere biologico o putrefattivo (fra le altre Cass.
pen., sez. I, n. 21021/2007).**

Contraffazioni sanitarie

La disciplina penale è prevista dagli articoli 440, 442, 444 e 452 c.p.

Il bene tutelato è la pubblica incolumità; si tratta di reati di pericolo nei quali viene punito il fatto di rendere pericolose o nocive le sostanze alimentari.

Art. 442 c.p.

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.

**Punisce chi mette in commercio le sostanze da altri
contraffatte o adulterate, qualora non sia concorso nei reati
di contraffazione o adulterazione.**

Art. 444 c.p.

Commercio di sostanze alimentari nocive. Considera le sostanze non contraffatte né adulterate ma comunque pericolose per la salute pubblica e punisce chi detiene per il commercio ovvero commercializza dette sostanze. L'attenzione del legislatore si sposta dall'attività di contraffazione alla pericolosità delle sostanze, in qualsiasi modo causata.

Art. 452 c.p. Estende la punibilità dei reati contro la salute pubblica anche alle ipotesi colpose prevedendo una diminuzione di pena.

La giurisprudenza ha precisato che si tratta di delitti di pericolo concreto per la cui configurabilità deve sussistere una attitudine ad arrecare nocumento alla salute non meramente ipotetica.

Occorre un pericolo concreto, i cui estremi devono dare ragione alla punibilità, non essendo necessario che il nocumento si sia verificato o debba verificarsi.

Secondo la giurisprudenza, i reati codicistici (artt. 440 e ss.) sono posti a tutela della salute pubblica, mentre le contravvenzioni previste dall'art. 5 della legge 283 attengono alla disciplina igienica e alla composizione nutritiva delle sostanze alimentari.

Art. 5 Legge 283/62

Il concetto di “contraffazione” di alimenti, è considerato nella la legge n. 283/62, concernente la disciplina igienico-sanitaria della produzione e della vendita delle sostanze alimentari.

È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

... D) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione.

H) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

LA RIFORMA CARTABIA

Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore.

Dall'art. 12-ter all'art. 12-nonies

nuova procedura che permette di estinguere le contravvenzioni quando abbiano cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, a fronte dell'adempimento alle prescrizioni impartite, del pagamento di una sanzione pecuniaria o della esecuzioni di lavori di pubblica utilità.

LA RESPONSABILITÀ

I reati alimentari, definiti illeciti a soggettività ristretta (normalmente commessi in ambito di produzione e commercio di sostanze alimentari), non sono reati “propri”, poiché non richiedono una particolare qualificazione giuridica del soggetto agente.

Identificazione del responsabile dell'illecito e quindi di chi debba essere chiamato a rispondere del reato.

**Combinazione di tre fattori:
Configurazione giuridica della attività;
Dimensione e articolazione della attività e funzioni effettivamente svolte;
Tipologia del reato.**

La rilevanza della delega di funzioni

Bilanciamento tra il principio di legalità ex art. 25 Cost. e il principio di personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost.

Posizione di garanzia come rafforzamento della tutela dei diritti e principio di effettività, attribuendo la responsabilità a chi realmente svolge le funzioni di garanzia e la cui inottemperanza all'obbligo determina la condotta penalmente illecita.

La giurisprudenza e la dottrina sul principio della delegabilità delle funzioni e conseguente esenzione da responsabilità del delegante.

- Validità della delega scritta (e dei requisiti *ex art. 16*);**
- Validità della delega orale e rilevanza della attribuzione di funzioni all'interno della impresa di grandi dimensioni – eventualmente – dislocata sul territorio.**
- Posizione di garanzia del delegante a fronte di illeciti attinenti a scelte di carattere generale della politica aziendale.**

LA DILIGENZA

La giurisprudenza tiene conto, nel riconoscere la assenza di penali responsabilità, della diligenza del soggetto che dimostri di avere attuato e applicato tutte le misure di prevenzione e gestione del rischio, così che, ove vi sia violazione della norma, essa appare determinata da errore inevitabile, caso fortuito o forza maggiore non addebitabili all'imputato.